



# CITTA' DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

## ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 13/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL SABATO DI P.ZZA S. ANTONIO

VISTI:

- il D.P.C.M. del 01 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il D.P.C.M. del 04 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. del 08 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTE le ulteriori precisazioni pubblicate sul sito del Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai D.P.C.M. del 08 e del 09 marzo 2020 ed in particolare quella

che dispone quanto segue: "*(...omissis) i mercati all'aperto invece devono restare chiusi poiché non sarebbe possibile regolare l'afflusso delle persone*";

VISTA l'impossibilità di garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza, con particolare riferimento alla distanza interpersonale, sia nei mercati all'aperto sia nei mercati in struttura;

CONSIDERATO altresì che tutte le comunicazioni anche mediatiche, sul pericolo per la salute pubblica e sull'invito a stare a casa non hanno fin ora ottenuto l'esito aspettato;

RICORDATO che è facoltà dei Sindaci adottare accorgimenti più restrittivi nel proprio territorio a tutela della propria collettività;

RITENUTO, al fine di assicurare la salute dei cittadini, di dover adottare un apposito provvedimento al fine di evitare qualsiasi forma di aggregazione nei luoghi più preposti a tale scopo, pubblici e privati aperti al pubblico;

VISTO l'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;

VISTO l'art. 650 del codice penale;

### **ORDINA**

Fino al termine dell'emergenza sanitaria, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni, è istituito:

- **IL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO DI P.ZZA S. ANTONIO, RIVOLTO A TUTTI GLI OPERATORI PER OGNI CATEGORIA MERCEOLOGICA.**

### **AVVERTE**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

### **DEMANDA**

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

### **DISPONE**

che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web [www.morbegno.gov.it](http://www.morbegno.gov.it)

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- alla Prefettura di Sondrio;
- alla Questura di Sondrio;
- alla Comando Prov.le Carabinieri di Sondrio;
- al Comando della Polizia Locale di Morbegno.
- All'Ass.di categoria FIVA c/o l'Unione Commercianti di Sondrio.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo comunale online.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi dell'art. 8, L.7 agosto 1990, nr. 241 ss.mm, si comunica che il responsabile del procedimento è il Sig. Giuseppe Maxenti Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Morbegno.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.